



Presidente	Giancarlo Galan
V. Presidente	Franco Manzano
Assessori	Renato Chisso
	Giancarlo Conta
	Marialuisa Coppola
	Oscar De Bona
	Elena Donazzan
	Massimo Giorgetti
	Renzo Marangon
	Sandro Sandri
	Vendemiano Sartor
	Flavio Silvestrin
	Stefano Valdegamberi
Segretario	Antonio Menetto

Deliberazione della Giunta

n. 546 del 2 marzo 2010

OGGETTO: Risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale attribuite alle Regioni in base all'intesa n. 936/CU dell'1/03/2006 sancita in sede di Conferenza Unificata. L.R. n. 2 del 3.2.2006 art. 6 c. 2.
Criteri di assegnazione dei contributi a favore delle Unioni di Comuni e Comunità Montane per l'esercizio 2010.

L'Assessore regionale alle Politiche degli Enti Locali e del Personale Flavio Silvestrin, riferisce quanto segue.

1. Con l'Intesa n. 873 del 28/07/2005 la Conferenza Unificata ha sancito che a decorrere dall'anno 2006 le risorse finanziarie stanziato dallo Stato per il sostegno dell'associazionismo comunale, fatta salva la quota gestita direttamente dallo Stato per l'incentivazione di funzioni di competenza esclusiva dello Stato esercitate dai Comuni (anagrafe, stato civile, ecc.), sono trasferite alle Regioni. A loro volta le Regioni, secondo le rispettive discipline di incentivazione delle gestioni associate, provvedono alla concessione di contributi alle forme associative degli Enti locali. La citata intesa ha inoltre rinviato a successiva intesa la determinazione dei criteri di riparto tra le Regioni delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, a decorrere dall'anno 2006.
2. Con l'Intesa n. 936 dell'1/03/2006, in attuazione della citata intesa n. 873 del 28/07/2005, la Conferenza Unificata ha stabilito i criteri per l'assegnazione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, alle Regioni che, ai sensi dell'art. 3 dell'Intesa, hanno adottato discipline di incentivazioni nelle quali:
 - a) non vi siano limiti temporali di durata degli incentivi destinati ad Unioni di Comuni e a Comunità montane;
 - b) siano previste forme di premialità per le gestioni associate svolte da Unioni di Comuni e da Comunità montane;
 - c) siano presi in considerazione il numero e la tipologia delle gestioni associate, la popolazione o altri indicatori di disagio in modo tale da favorire l'associazionismo dei piccoli Comuni;
 - d) sia prevista l'attribuzione di contributi solo per le gestioni associate effettivamente attivate ovvero siano previste istruttorie di verifica sul funzionamento reale della forma associata;
 - e) sia prevista la concessione dei contributi entro l'anno finanziario di riferimento.

L'art. 5 dell'Intesa n. 936/2006 inoltre sancisce l'impegno delle Regioni a valutare con le rappresentanze degli Enti locali, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, gli effetti conseguenti all'applicazione delle Intese citate.

Al fine di partecipare al riparto delle risorse statali, le Regioni che hanno adottato una disciplina conforme ai criteri sopraindicati e intrapreso il processo concertativo con le rappresentanze degli Enti locali, ne danno documentata comunicazione alla Conferenza Unificata.

3. Tenuto conto che la disciplina regionale di incentivazione delle forme associative, adottata in attuazione dell'art. 6 della L.R. 3/2/2006, n. 2 (Legge Finanziaria per il 2006) risulta conforme ai criteri stabiliti dall'Intesa n. 936/CU dell'1/3/2006, art. 3 – punti da a) ad e), ricorrendo quindi i presupposti per accedere ai fondi statali per l'associazionismo con le modalità stabilite nell'Intesa stessa, la Regione del Veneto ha partecipato al riparto per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009.
Con D.G.R. n. 2915 del 29/09/2009 la Giunta Regionale ha effettuato il riparto delle risorse statali per Euro 3.000.714,75 alle Unioni di Comuni e per Euro 211.354,13 alle Comunità Montane.
4. Nella seduta del 27/01/2010 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha deliberato di prorogare anche per l'anno 2010 i criteri di riparto stabiliti dall'Intesa n.936/CU. Con nota del 26 gennaio 2010 prot. n. 45169/E.030.20.2 a firma del suo Presidente, la Regione del Veneto ha comunicato alla Presidenza della Conferenza Unificata la propria volontà di partecipare al riparto delle risorse statali per l'associazionismo anche per l'anno 2010. Dopo l'esame delle istanze regionali, la Conferenza Unificata individua le Regioni partecipanti al riparto dei fondi regionalizzati e definisce la quota trattenuta allo Stato per le funzioni statali (anagrafe, stato civile, leva, ecc.).
Successivamente, secondo quanto previsto dall'art. 4 della citata intesa, lo Stato tramite il Ministero dell'Interno provvede ad effettuare il riparto tra le Regioni individuate ed a trasferire le risorse finanziarie alle singole Regioni.

Allo stato attuale va peraltro fatto presente che per effetto del comma 187 dell'art. 2 della Legge n. 191/2009 (Finanziaria statale 2010), che prevede la cessazione del concorso ordinario dello Stato al finanziamento delle Comunità montane, non è certa l'erogazione da parte dello Stato della quota dei fondi per l'associazionismo destinata alle Comunità Montane, stanziata ai sensi dell'art. 53, comma 10 della L. n. 388/2000 e richiamata all'art. 9 punto 1 lett. a) dell'Intesa n. 936 del 01/03/2006. Pertanto, in caso di mancata erogazione da parte dello Stato di queste risorse destinate alle Comunità Montane, il fondo verrà ripartito alle sole Unioni di Comuni.

A tal fine come richiesto dalla Conferenza Unificata risulta pregiudiziale stabilire i criteri di riparto alle Unioni e alle Comunità Montane del Veneto dei fondi statali che verranno assegnati alla Regione per l'anno 2010 e che verranno introitati al cap. 100307 dell'Entrata e impegnati al cap. 100892 della Spesa del Bilancio 2010, con apposito successivo provvedimento.

Nel 2006 e 2007, al fine di limitare squilibri nell'assegnazione dei fondi statali rispetto agli anni precedenti, in cui le risorse sono state ripartite con i criteri del D.M. 318/2000, si è stabilito che una quota del fondo fosse ripartita su base storica e per il restante sulla base dei fattori di aggregazione previsti dalla disciplina regionale per l'associazionismo comunale.

Come già avvenuto nel 2008 e 2009 e considerato ormai concluso il periodo di transizione, e nel rispetto delle finalità della stessa "regionalizzazione" dei fondi, è opportuno che il riparto di detti fondi sia effettuato sulla base degli stessi criteri regionali e parametri di riparto che saranno stabiliti dalla Giunta Regionale per l'esercizio 2010 per beneficiare del contributo ordinario.

Ciò consentirà, nel rispetto della destinazione vincolata dei fondi una maggiore omogeneità di criteri e semplificazione di scadenze e adempimenti. Si propone, inoltre, nel caso che lo Stato provveda ad erogare le somme per l'associazionismo intercomunale destinate oltre che alle Unioni, anche alle Comunità Montane, di mantenere lo stesso rapporto percentuale di assegnazione delle risorse tra Unioni di Comuni e Comunità montane già determinato negli anni precedenti (93,42% alle Unioni e 6,58% alle Comunità Montane).

Ne consegue che la domanda e la documentazione che le Unioni di Comuni e le Comunità Montane dovranno produrre entro la data del 30/04/2010 per partecipare alla distribuzione del fondo regionale ordinario 2010 a sostegno delle spese di funzionamento è ritenuta valida anche ai fini della distribuzione dei fondi statali per l'associazionismo che verranno assegnati alla Regione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA l'intesa n. 873 del 28.07.2005 in Conferenza Unificata

VISTA l'intesa n. 936 del 01.03.2006 in Conferenza Unificata;

VISTO il D.M. 318/2000 come modificato dal D.M. n. 289/2004;

VISTA la nota della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome prot. N. 410/C1AI del 27.01.2010;

VISTO il parere della Conferenza Regione Autonomie Locali in data 18.02.2010;

RICHIAMATO l'art. 6 della L.R. n. 2 del 03/02/2006.

DELIBERA

- 1) di approvare i criteri e le modalità in premessa indicati per il riparto alle Unioni di Comuni e alle Comunità Montane del Veneto delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale per l'anno 2010;
- 2) di riservare successivamente al 30/04/2010 ad altro provvedimento l'assegnazione dei contributi agli Enti, in rapporto ai fondi che verranno trasferiti alla Regione del Veneto dal Ministero dell'Interno, nonché il conseguente impegno di spesa sul Bilancio per l'esercizio in corso;
- 3) di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BUR.

Sottoposto a votazione il presente provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. dott. Giancarlo Galan

EM